COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

28.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 347

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

BODRATO ed altri: Disposizione sulla nomina ad aggiunto giudiziario (931);

CERVONE e LETTIERI: Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario (1067) . 347

PRESIDENTE . 347, 348, 349, 352, 353, 354, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363

ALESSI . . 349, 352, 354, 355, 356, 359, 361

AMADEI LEONETTO 356

BOZZI . . . 349, 350, 353, 354, 357, 360, 362

CASTELLI 354, 359, 360, 361

DI NARDO FERDINANDO 348

GUIDI 348, 349, 353, 356, 363

MANCO 349, 354, 355, 358, 359, 361

MORVIDI 349

MUSOTTO 357, 358

PADULA 349

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 349, 351, 352, 353, 355, 357, 360, 361, 362, 363

VALIANTE, *Relatore* . 348, 349, 350, 355, 356, 357, 360, 361, 362, 363

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

Senatori DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica all'articolo 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali (*Approvata dal Senato*) (1585) 363

PRESIDENTE 363, 365

CASTELLI 364

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . 363

Votazione segreta:

PRESIDENTE 365

La seduta comincia alle 9,30.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati De Poli e Sartor sono in congedo.

Seguito della discussione delle proposte di legge Bodrato ed altri: Disposizione sulla nomina ad aggiunto giudiziario (931); Cervone e Lettieri: Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario (1067).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge Bodrato ed altri: « Disposizione sulla nomina ad aggiunto giudiziario »; Cervone e Lettieri: « Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente è stata esaurita la discussione generale sulla proposta di legge Bodrato, scelta come testo base. Oggi dobbiamo dunque passare all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Gli articoli 132, 133, 134, 135 e 136 ultima parte del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 49 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e la legge 18 aprile 1962, n. 188, sono abrogati e sostituiti dagli articoli seguenti.

Il Governo propone di accantonare per il momento questo articolo, per farlo poi diventare l'ultimo articolo della proposta di legge.

VALIANTE, *Relatore*. Mi sembra giusto fare così, anche da un punto di vista di tecnica legislativa.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può dunque rimanere stabilito che l'articolo 1 viene per il momento accantonato, e verrà ripreso in esame dopo tutti gli altri articoli della proposta di legge.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

La nomina ad aggiunto giudiziario ha luogo con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto, o dei distretti, nei quali l'uditore ha esercitato le funzioni giurisdizionali. Il parere è espresso dopo due anni dalla nomina ad uditore purché le funzioni siano state effettivamente esercitate per non meno di dieci mesi. La nomina ad aggiunto giudiziario ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore. Per gli uditori a cui non siano state conferite le funzioni per motivi di leva il parere viene espresso dopo dieci mesi di funzioni effettive, ma la nomina ad aggiunto decorre ad ogni effetto dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

Il deputato Manco ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2 dopo le parole: « le funzioni giurisdizionali » *aggiungere le seguenti*: « Il Consiglio superiore della magistratura baserà la propria determinazione sugli elementi di cui all'articolo 3 e sulla valutazione dei titoli che saranno presentati secondo le modalità stabilite dal Consiglio superiore stesso. Il parere del consiglio giudiziario... ».

Conseguentemente sopprimere le parole: « il parere ».

Poiché l'onorevole Manco è assente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

DI NARDO FERDINANDO. Lo faccio mio, senza tuttavia svolgerlo, perché mi sembra che si illustri da sé.

PRESIDENTE. Sta bene.

GUIDI. Noi chiediamo che la votazione di questo articolo avvenga per divisione. Noi siamo infatti disposti ad accoglierne soltanto la prima parte, in quanto siamo favorevoli ad una normativa che elimini il parere del consiglio giudiziario, e richieda soltanto quello del Consiglio superiore della magistratura.

VALIANTE, *Relatore*. Io sono per l'accoglimento dell'articolo nella formulazione originaria, con una unica modifica; vorrei cioè che fosse portato da dieci a dodici mesi il periodo minimo di esercizio delle funzioni giurisdizionali richiesto per procedere alla nomina ad aggiunto. Di questo si era già discusso nel corso della seduta precedente, e mi sembra che tutti fossero d'accordo sull'opportunità di garantire almeno dodici mesi di servizio effettivo.

Sul problema sollevato dall'onorevole Guidi, anche esso già accennato nell'ultima seduta, mi permetto di osservare che, se si elimina il parere del consiglio giudiziario, il Consiglio superiore della magistratura dovrà basare la propria valutazione soltanto sul giudizio del presidente dell'ufficio nel quale l'uditore ha prestato la sua opera. È inevitabile che, comunque, ci sia l'espressione di un parere da parte di qualcuno, che si facciano delle osservazioni sull'attività svolta dall'uditore; ed abitualmente vengono acquisite agli atti le valutazioni del capo dell'ufficio. Ora, se eliminiamo il parere del consiglio giudiziario, che può avere una visione globale delle capacità e delle attitudini dell'uditore, costringiamo purtroppo il Consiglio superiore ad utilizzare, per la sua decisione, un solo elemento di giudizio, o a farlo comunque diventare rilevante: la relazione che in ogni caso deve presentare il capo dell'ufficio.

Ad ogni modo, salvo tornare sull'argomento in sede di esame dell'articolo 3, propongo che la Commissione approvi l'articolo 2 nel testo della proposta Bodrato, con la sola modifica da me richiesta attraverso il seguente emendamento:

Al nono ed al quindicesimo rigo dell'articolo 2 sostituire le parole: « dieci mesi » *con le seguenti*: « un anno ».

GUIDI. In considerazione dei dubbi espressi dal relatore e degli inconvenienti da lui prospettati, sarei disposto ad accogliere questa formulazione dell'articolo 2: « La no-

mina ad aggiunto giudiziario ha luogo con delibera del Consiglio superiore della magistratura basata sul solo fatto che l'uditore abbia esercitato le funzioni per un periodo di dieci mesi ».

Non vorrei ora ripetere le considerazioni già fatte a questo riguardo. Ho già avuto occasione di dire che noi consideriamo questa normativa come una soluzione eccezionale e transitoria, proprio perché legata ad una situazione eccezionale esistente attualmente nell'ambito della magistratura. Ho anche detto che, in condizioni di normalità, non avremmo esitato ad accettare la norma che prevede l'espressione di un parere da parte del consiglio giudiziario. Riteniamo tuttavia che, nell'attuale situazione, esista una parte della magistratura che, purtroppo, ha assunto posizioni di aperta lotta e di aperto rifiuto di attuare la Costituzione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Lei dice cose che conosciamo.

GUIDI. Io mi richiamo alle ragioni di questa nostra posizione, legata a una situazione eccezionale. Noi temiamo che questa normativa possa accentuare posizioni di contrasto con la Costituzione.

PADULA. Sulla base delle considerazioni espresse nella seduta precedente anche dall'onorevole Vassalli, ritengo opportuno elevare a tre anni il periodo minimo di permanenza nella qualifica di uditore giudiziario.

Presento pertanto il seguente emendamento:

All'articolo 2, 7°, 12° e 17° rigo, sostituire le parole: « due anni », *con le seguenti*: « tre anni ».

ALESSI. A mio avviso la modifica proposta dal collega Padula dovrebbe essere introdotta soltanto al 12° e al 17° rigo dell'articolo 2. Bisognerebbe cioè stabilire che la decorrenza della nomina sia fissata al terzo anno dall'ingresso in magistratura, ma il parere del consiglio giudiziario verrebbe espresso ugualmente dopo due anni dalla nomina ad uditore.

Presento pertanto il seguente emendamento:

All'articolo 2, 12° e 17° rigo, sostituire le parole: « due anni » *con le seguenti*: « tre anni ».

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, 9° e 15° rigo, sostituire le parole: « dieci mesi » *con le seguenti*: « diciotto mesi ».

MANCO. La ragione di questo mio emendamento è semplice: se si intende elevare da due a tre anni il periodo di tirocinio, non è più sufficiente l'aumento da dieci a dodici mesi del periodo di esercizio effettivo delle funzioni giudiziarie.

MORVIDI. Vorrei un chiarimento. Nell'articolo 2 si parla di esercizio effettivo di funzioni. Cosa si intende per esercizio effettivo? Se ci fossero delle ferie ufficiali, queste ferie sarebbero considerate come esercizio effettivo?

VALIANTE, *Relatore*. Sì, certamente.

BOZZI. Vorrei chiedere un chiarimento al signor ministro.

Vorrei sapere se il congegno che si intende porre in essere al posto del concorso dia o no luogo ad una graduatoria. Questo è un punto fondamentale: si tratta di dare semplicemente un giudizio di idoneità, oppure di formare una graduatoria? Fino ad ora con i concorsi per la promozione ad aggiunto si stabiliva una graduatoria, che poteva anche sconvolgere quella originaria di ammissione, e che poi accompagnava il magistrato per tutta la sua carriera.

Oggi, quindi, la graduatoria rimane o no quella iniziale? È un punto che, a mio giudizio, va tenuto presente.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non vi sarà una nuova graduatoria, bensì un giudizio di idoneità.

VALIANTE, *Relatore*. Questo è un punto pacifico. Ho ricordato, nella scorsa seduta, le difficoltà che si presentano agli aggiunti, che oggi non possono prepararsi convenientemente agli esami.

BOZZI. Non intendo presentare un emendamento in proposito, però desidero che nel resoconto resti chiarito questo punto, perché non sorgano poi difficoltà di interpretazione.

VALIANTE, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Guidi, perché ritengo che l'automatismo non giovi. Ricordo che ci è stato addebitato il fatto che noi facciamo di tutto

per facilitare la carriera dei magistrati. Respingo energicamente un addebito di questo genere, perché le modificazioni che abbiamo introdotto nell'ordinamento giudiziario non hanno lo scopo di mandare avanti i magistrati non preparati.

Per essere coerenti con il principio secondo il quale l'esercizio dell'attività giurisdizionale è identico in qualsiasi sede e grado di giudizio, non abbiamo ritenuto che un giudizio negativo sull'idoneità a una funzione cosiddetta superiore potesse legittimare la permanenza in servizio dello stesso magistrato, sia pure in una funzione diversa, come se niente fosse accaduto.

Noi ci troviamo di fronte a uditori che sono appena entrati in magistratura e che hanno svolto effettivamente funzioni giurisdizionali per sei mesi o più. Se non dessimo un giudizio sulla loro idoneità a svolgere queste funzioni correremmo il rischio di mandare avanti nella carriera dei magistrati che non sono idonei.

Quando abbiamo discusso e approvato la cosiddetta « legge Breganze », abbiamo inteso introdurre delle innovazioni basate tra l'altro sulla circostanza, per noi determinante, che già in occasione della nomina ad aggiunto giudiziario vi era una valutazione effettiva, concreta, mediante l'esame scritto oltreché quello orale. Non possiamo dunque far cadere del tutto quel presupposto, come vorrebbe l'onorevole Guidi.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Manco tendente a stabilire che il Consiglio superiore della magistratura debba valutare i titoli presentati dall'uditore giudiziario secondo modalità determinate dal Consiglio stesso, io mi permetto di far notare al collega Manco due difficoltà. La prima è che in tale modo renderemmo ancora più difficile la valutazione, perché non è sulla base di un certo numero di lavori giudiziari o di un certo numero di sentenze o di requisitorie che si può valutare la personalità dell'uditore giudiziario e soprattutto la sua attitudine a fare il giudice. La seconda obiezione riguarda il fatto che potrebbe esserci un qualche uditore giudiziario che, sia pure dopo un anno di effettivo servizio, non abbia titoli soddisfacenti per la nomina ad aggiunto giudiziario. Si pensi, ad esempio, agli uditori che si trovano presso grossi uffici, come quelli di Roma e Milano, e che svolgono solo una parte delle funzioni giudiziarie. Dopo 10, 12, 18 mesi di attività giudiziaria è ovvio che l'uditore viene, per necessità di cose, inviato a svolgere la sua attività dove il lavoro è meno qualificato. Il tribunale non aspetta altro che degli uditori per mandarli a fare le istruttorie formali.

BOZZI. Le sentenze col tampone !

VALIANTE, *Relatore*. C'è poi il problema dei tre anni sollevato dal collega Vassalli durante l'ultima seduta e oggi riproposto dal collega Padula con un emendamento (collegato all'emendamento Manco che tende ad aumentare a 18 mesi il periodo minimo effettivo delle funzioni giurisdizionali).

Qui vorrei richiamare l'attenzione della Commissione, perché si tratta di una proposta seducente, ma pericolosa. Se ben ricordo il collega Vassalli osservava che oggi non sempre ci sono magistrati maturi tra coloro che esercitano la funzione giudiziaria. Ho l'impressione che non si possa limitare questo aspetto solo alla situazione odierna; anche dieci anni fa accadeva che alcuni magistrati fossero poco maturi (dopo due anni di attività di uditore) per la nomina ad aggiunto giudiziario. Se vi fosse veramente questo problema credo che si potrebbe rimediare soltanto in un altro modo, e cioè rendendo possibile non solo una seconda, ma anche una terza valutazione delle capacità e della idoneità dell'uditore giudiziario, in modo da non essere costretti (a distanza di un anno soltanto) in occasione della seconda valutazione a decidere se si tratti di persona che possa o meno rimanere in magistratura. Desidero chiarire (ricollegandomi ad una osservazione fatta in precedenza) che nessuno purtroppo viene mandato via dalla magistratura una volta che vi è entrato, anche se risulta non idoneo a svolgere la funzione del magistrato; di regola succede che in occasione della seconda valutazione anche gli uditori giudiziari che non sono idonei a fare il giudice vengono nominati aggiunti, per ragioni di... pietà.

In relazione a ciò, sarei disposto a consentire che il consiglio giudiziario e il Consiglio superiore della magistratura, dopo una seconda valutazione negativa, possano compierne una terza, con la speranza che a seguito di tale giudizio vengano dispensati dal servizio gli inidonei.

Valutino i colleghi se questo problema, della maturità raggiunta dopo i tre anni, non possa essere meglio risolto, come io ritengo, anche al quarto anno. Però non sono favorevole a portare a tre anni il periodo normale di permanenza nella qualifica di uditore per una serie di motivi. Innanzitutto, a mio parere, c'è una legittima aspettativa di coloro

che, entrati in magistratura, dopo due anni attendono di essere nominati aggiunti giudiziari; si verrebbero a ledere i loro diritti impedendo loro di conseguire la nomina ad aggiunto decorsi due anni dall'ingresso in magistratura. Un secondo aspetto non è meno importante: gli stipendi dei magistrati sono legati alla qualifica. Ora, un aumento di stipendio si ha, appunto, in occasione della nomina ad aggiunto giudiziario. Il fatto di portare a tre anni il periodo minimo per l'ingresso in magistratura mi pare che leda l'aspettativa legittima ad essere nominati aggiunti – sia pure a seguito di un esame – dopo due anni, e a conseguire pertanto il maggiore stipendio legato appunto a questa qualifica. Perciò sono contrario all'emendamento Padula ed ovviamente non ritengo, in conseguenza di ciò, che trovi giustificazione l'emendamento Manco tendente ad elevare a 18 mesi il periodo minimo di esercizio delle funzioni giurisdizionali. Bisognar tener conto del fatto che ci potrebbe essere anche qualche « sfasatura » tra il compimento dei sei mesi di tirocinio e l'inizio o il completamento del periodo di esercizio effettivo delle funzioni giurisdizionali.

Si consideri poi che bisogna sentire il parere del dirigente o dei dirigenti degli uffici cui l'uditore è stato assegnato (come i colleghi sanno il periodo di tirocinio si svolge per due mesi presso i tribunali, per due mesi presso le procure della Repubblica, e due mesi presso le corti di appello, quindi bisogna sentire tre capi-ufficio), poi vi è finalmente il parere del consiglio giudiziario, indi la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per arrivare alla quale passano alcuni mesi. Se si eleva il periodo minimo di esercizio delle funzioni giurisdizionali a 18 mesi non si può più avere, com oggi è stabilito, la nomina ad aggiunto dopo due anni, ma dopo due anni e sei mesi.

Ribadisco quindi l'opinione che l'articolo in esame si deve approvare così, come è, salvo portare a 12 mesi il periodo minimo di esercizio delle funzioni giurisdizionali.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Sostanzialmente sono d'accordo con il relatore.

La proposta avanzata dall'onorevole Guidi trova una risposta negativa nello stesso emendamento che il Governo ha presentato all'articolo 3 (che diventerà poi l'articolo 2 della legge). Mentre l'emendamento Guidi, infatti, tende ad eliminare ogni valutazione da parte del consiglio giudiziario, noi tendiamo invece a renderla più seria e motivata rispetto a quanto previsto nel progetto di legge, proprio perché sostitutiva dell'esame prima previsto. Come ha ricordato il relatore, e come ebbi occasione di dire io stesso la volta scorsa, non bisogna dimenticare che tutta la discussione che abbiamo sempre fatto a proposito della progressione dei magistrati nelle varie funzioni è sempre stata fondata su una premessa che la rendeva accettabile: che all'inizio della carriera, prima di accedere all'esercizio dell'attività giurisdizionale, ci sarebbe stato comunque un controllo, un esame veramente serio, in grado di offrire determinate garanzie. È vero che l'onorevole Guidi si sottrae a questa considerazione dicendo che si tratta di una soluzione provvisoria: ma noi continuiamo ad emanare norme provvisorie che poi finiscono per diventare definitive !

Io ho già detto che non sono affatto entusiasta di questa proposta di legge, ma che la dobbiamo approvare perché si è creata una situazione che impone urgentemente un rimedio. Ora, nel momento in cui aboliamo un esame, non possiamo non sostituirgli un metodo diverso di valutazione, affidato al consiglio giudiziario, che giudica complessivamente delle capacità dell'uditore.

Queste stesse ragioni – che porrò a base della presentazione di un emendamento all'articolo 3 – mi inducono senz'altro, *a fortiori*, a respingere l'emendamento Guidi.

Quanto all'emendamento Manco, relativo alla presentazione dei titoli, credo sia un po' ultroneo, per le ragioni già indicate dal relatore; e comunque esso è in un certo qual modo assorbito, o ad ogni modo reso meno importante, da quanto previsto nel nostro emendamento all'articolo 3.

Per quanto riguarda la durata del periodo che deve decorrere prima della promozione ad aggiunto, sarei anch'io tentato di portarlo a tre anni, per una maggiore garanzia. Però le argomentazioni esposte poco fa dal relatore, e le stesse annotazioni degli uffici del Ministero a questo proposito, mi rendono alquanto titubante, perché l'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 188, stabilisce che la nomina ad aggiunto avvenga dopo due anni. È vero che finora c'è stato l'esame, che oggi intendiamo abolire; però tale abolizione non sarebbe in tutti i casi un sufficiente compenso all'allungamento del periodo necessario per la promozione. Se portassimo tale periodo a tre anni, verremmo a ledere un'aspettativa nata dalla legge attualmente in vigore. Per questi motivi mi rimetto alla Commissione, pur esprimendo le mie perplessità sull'accoglimento dell'emendamento.

Mentre non potevo accettare l'emendamento dell'onorevole Manco, sono invece favorevole all'emendamento presentato dal relatore, tendente a portare da dieci a dodici mesi il periodo minimo di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali. Non sono invece favorevole all'altro emendamento Manco, che vorrebbe portare a diciotto mesi lo stesso termine.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato dall'onorevole Guidi, al quale sono contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Manco, aggiuntivo alla prima parte dell'articolo 2, al quale il relatore ed il Governo si sono dichiarati contrari.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento Padula, sostitutivo, al rigo settimo, al rigo dodicesimo e al rigo diciassettesimo dell'articolo 2, delle parole « due anni » con le parole « tre anni ».

L'onorevole Alessi ha presentato invece un emendamento sostitutivo, soltanto al rigo dodicesimo e al rigo diciassettesimo, delle parole « due anni » con le parole « tre anni ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei osservare che l'emendamento Alessi mi sembra superfluo, dato che non vi è necessità di differenziare i termini.

ALESSI. Io intendevo far salva la decorrenza della nomina al terzo anno.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Se lei vuole che la nomina avvenga dopo tre anni, non c'è ragione di chiedere il parere un anno prima, perché la decorrenza è sempre la stessa.

ALESSI. Rinuncio, allora, al mio emendamento e aderisco all'emendamento Padula.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Padula, sul quale il relatore ha espresso parere contrario ed il Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È respinto*).

L'onorevole Manco propone di sostituire, al nono ed al quindicesimo rigo, alle parole: « per non meno di dieci mesi », le parole: « per non meno di diciotto mesi ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Manco, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il seguente emendamento del relatore, accettato dal Governo:

Al nono ed al quindicesimo rigo dell'articolo 2 sostituire le parole: « dieci mesi » *con le seguenti:* « un anno ».

(*È approvato*).

L'articolo 2, a seguito della modifica testé approvata, rimane così formulato:

« La nomina ad aggiunto giudiziario ha luogo con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto, o dei distretti, nei quali l'uditore ha esercitato le funzioni giurisdizionali. Il parere è espresso dopo due anni dalla nomina ad uditore purché le funzioni siano state effettivamente esercitate per non meno di un anno. La nomina ad aggiunto giudiziario ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore. Per gli uditori a cui non siano state conferite le funzioni per motivi di leva il parere viene espresso dopo un anno di funzioni effettive, ma la nomina ad aggiunto decorre ad ogni effetto dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

Lo pongo in votazione, restando inteso che, se approvato, diventerà l'articolo 1 della proposta di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Il parere del consiglio giudiziario verte sulle capacità dimostrate dall'uditore e sulla attività che egli ha svolto nel periodo in cui ha esercitato le funzioni. Il consiglio tiene conto nella sua valutazione particolarmente della laboriosità e della capacità, equilibrio, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle funzioni.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Il parere del consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacità, l'operosità e la diligenza dimostrate dall'uditore nell'esercizio dell'attività giurisdi-

zionale, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate. Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere, tiene conto dei provvedimenti redatti dall'uditore; delle prove dallo stesso offerte nella direzione di udienza, nella partecipazione alla camera di consiglio, nell'espletamento di funzioni requirenti e istruttorie, nei rapporti con i difensori e le parti; dell'esito di colloqui intrattenuti con l'uditore e riguardanti l'attività e gli studi da lui compiuti; di ogni altro elemento che ritiene rilevante ai fini della sua valutazione ».

GUIDI. Vorrei fare alcune considerazioni per sollecitare una meditazione su questo emendamento del Governo che rende ancor meno accettabile questa parte della proposta di legge Bodrato e che, a nostro modo di vedere, sembra quasi reinserire una forma di esame scartata dalla norma precedente. Si tratta di una norma esemplificativa, nella quale ci si affatica ad illustrare le virtù del magistrato, fra le quali spicca l'equilibrio (sul cui significato dobbiamo ancora intenderci).

Secondo il Governo, bisognerebbe anzitutto accertare che l'uditore giudiziario sia in possesso di equilibrio, preparazione, capacità e che abbia dimostrato operosità e diligenza. La valutazione dovrebbe essere ricavata anche da colloqui riguardanti l'attività e gli studi compiuti ! Così rientra dalla finestra quello che si era escluso dalla porta ! Io ritengo che questa norma sia pericolosa e perciò da eliminare.

Il Governo propone infine che il consiglio giudiziario tenga conto « di ogni altro elemento che ritiene rilevante ai fini della sua valutazione ». Dunque il consiglio giudiziario potrebbe basare la sua valutazione anche su criteri non inseriti nella norma in esame. Allora la precisa predeterminazione dei requisiti di idoneità dell'uditore potrebbe essere superata da ogni altro tipo di valutazione da parte del consiglio giudiziario. Io sono contrario a certe norme non vincolanti, di fronte alle quali l'interprete può diventare legislatore.

BOZZI. Meno che giudice.

GUIDI. Questo non è esatto. Certo, il giudice non deve essere vincolato a certi tipi di interpretazione; tuttavia io ritengo che questa norma sia estremamente pericolosa, peggiorativa rispetto a quella del testo Bodrato. Noi respingiamo soprattutto l'introduzione nell'articolo in esame della parola « equilibrio », la quale si presta ad ogni sorta di interpretazioni. Ho avuto occasione, signor ministro, di riferirmi altra volta a certi discorsi del procuratore Calamari, in cui si notano chiari intenti di persecuzione nei confronti di giovani magistrati. Si metta dunque una norma del genere nelle mani di un Calamari e si vedrà che cosa voglia dire « equilibrio » per costui ! Ne deriverebbero certamente conseguenze assai gravi. Credo che sia abbastanza nota la posizione di questo procuratore generale per non poterla ignorare; ecco perché vi ho fatto riferimento in relazione a questa norma, che potrebbe diventare uno strumento di persecuzione. Quindi noi siamo risolutamente contrari alla introduzione in questo provvedimento di una siffatta disposizione.

Direi che come seconda nostra posizione, dopo avere affermato questa esigenza, saremmo al massimo disposti ad introdurre, come criterio di valutazione, la parola « operosità », oltre di che non sentiamo di poter andare proprio per le considerazioni poste a base di questa riforma.

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Il parere del consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacità, l'operosità e la diligenza dimostrati dall'uditore nell'esercizio dell'attività giudiziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate.

Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere, tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attività giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Accetto l'emendamento del relatore, ritirando quindi quello presentato dal Governo.

GUIDI. Ritengo che questo emendamento sia preferibile rispetto a quello presentato dal Governo; rimango tuttavia del parere che si debba togliere la parola « equilibrio ».

BOZZI. Desidero dichiarare, in generale, che questa nuova normativa non mi entusiasma. Però giunti al punto in cui si deve abolire, per le ragioni che sappiamo, il concorso, secondo me uno sbarramento occorre e bisogna farlo nel miglior modo possibile, non con l'introduzione surrettizia di un nuovo concorso al posto di quello che si vuole abolire.

Questa è la mia preoccupazione. Infatti chi conosce il mio pensiero sa che sono per l'abolizione della carriera fatta in questo modo e soprattutto della gerarchia interna, proprio per dare indipendenza al giudice. Però questo non significa che il giudice stesso non debba dare prova della sua capacità e la mia preoccupazione è che con la norma proposta dal relatore si venga a stabilire una eccessiva analisi nel procedimento di selezione dei futuri giudici.

Valutazioni effettuate in questo modo potrebbero un domani venire impugnate, perché lo stesso giudizio deve esser fatto anche dal Consiglio superiore della magistratura; se noi prevediamo un eccessivo numero di parametri, può darsi che il Consiglio superiore non analizzi uno di questi parametri per il fatto che sono già stati valutati dal consiglio giudiziario. Io sarei quindi dell'opinione di trovare una formula più sfumata, perché enumerando troppi criteri di valutazione, ripeto, corriamo il rischio di aumentare le possibilità di impugnazione.

ALESSI. Desidero farle rilevare che si parla del parere del consiglio giudiziario, non di quello del Consiglio superiore della magistratura.

BOZZI. D'accordo, ma il Consiglio superiore non può fare a meno di emettere la sua deliberazione sugli stessi elementi sui quali si è basato il consiglio giudiziario.

CASTELLI. Non sono molto convinto della fondatezza delle tesi ora esposte dall'onorevole Bozzi. Indubbiamente il pericolo sussisterebbe se ci trovassimo di fronte ad una graduatoria fatta in base a titoli; in quel momento evidentemente una distinzione che fissasse una molteplicità di parametri aprirebbe la possibilità di impugnazioni. Ma questa ipotesi non si verifica perché non c'è una diversa comparazione tra i diversi concorrenti, ogni giudizio è singolo e isolato, anche se viene dato contemporaneamente. In questa fase si deve solo stabilire se vi sia o meno idoneità a fare il giudice.

Mi pare, quindi, che distinguere i diversi elementi che debbono essere presi in esame per la valutazione non apra la prospettiva a facili impugnazioni.

BOZZI. È bene comunque che queste considerazioni risultino chiaramente dal resoconto stenografico.

CASTELLI. Desidero fare anche una seconda considerazione e cioè che questi elementi sono considerati dal consiglio giudiziario al fine di fornire un parere preventivo, poi c'è una decisione finale da parte del Consiglio superiore della magistratura. Anche per questa riflessione mi pare che l'ipotesi affacciata dall'onorevole Bozzi non abbia modo di verificarsi.

Desidero quindi manifestare il mio assenso per la impostazione data dal relatore e dal Governo a questa norma in considerazione di un altro elemento. Oggi noi abbiamo deciso di abolire l'esame per aggiunto per diversi motivi, ma anche in considerazione del fatto che questo esame era divenuto un mero adempimento formale; mi pare opportuno evitare che si ricorra a strumenti ancora più inutili. Probabilmente anche se approveremo la norma proposta dal relatore la stragrande maggioranza dei candidati sarà dichiarata idonea; ma se adottassimo una formuletta « striminzita » arriveremmo ad avere addirittura dei giudizi di idoneità fatti « con il tampone », ed ogni criterio di selettività verrebbe meno.

MANCO. Signor Presidente, faccio mio, previa soppressione delle parole: « nella partecipazione alla camera di consiglio », l'emendamento del Governo, testé ritirato dal ministro Reale, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Sta bene. Il suo emendamento è dunque del seguente tenore:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Il parere del consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacità, l'operosità e la diligenza dimostrate dall'uditore nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate. Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere, tiene conto dei provvedimenti redatti dall'uditore; delle prove dallo stesso offerte nella direzione di udienza, nell'espletamento di funzioni requirenti e istruttorie, nei rapporti con i difensori e le parti; dell'esito di colloqui intrattenuti con l'uditore e riguardanti l'attività e gli studi da lui compiuti; di ogni altro elemento che ritiene rilevante ai fini della sua valutazione ».

MANCO. Non vedo perché ci dobbiamo preoccupare delle impugnazioni, nel momento in cui offriamo una riparazione a persone che ritengono di aver subito un torto. Io ritengo

che quanto più numerosi sono i parametri a disposizione per una valutazione da parte del consiglio giudiziario prima, e del Consiglio superiore poi, tanto migliore è la posizione dei magistrati.

In definitiva, il concetto da me esposto in precedenza (e respinto dal relatore Valiante ed anche dal Governo) circa la necessità di una valutazione dei titoli da parte del Consiglio superiore della magistratura veniva poi sostanzialmente reintrodotto con questo emendamento del Governo – non so con quanta coerenza logica – relativamente al consiglio giudiziario, stabilendo che questi dovesse tener conto anche dei provvedimenti redatti dall'uditore.

VALIANTE, *Relatore*. Ma questa è stata appunto la motivazione data dal Governo quando ha respinto l'emendamento Manco aggiuntivo all'articolo 2: che trovava migliore accoglimento nell'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 3.

MANCO. Meglio così. Il consiglio giudiziario esprime dunque un parere in base a tanti parametri, però anche in base ai provvedimenti redatti dall'uditore, che sono sostanzialmente i titoli dei quali parlavo io.

Ma allora non vedo perché quei titoli non debbano essere valutati anche dal Consiglio superiore della magistratura. Vorrei quindi sapere – più che dal Governo dal relatore, che ha sostenuto questa necessità – perché si vuole negare al Consiglio superiore della magistratura, che ne avrebbe il diritto (e dico questo proprio io, che, come si sa, non sono particolarmente « tenero » nei confronti di questo organo), la possibilità di entrare nel merito dei provvedimenti redatti dall'uditore che costituiscono l'oggetto della valutazione del consiglio giudiziario, sul cui parere a sua volta il Consiglio superiore deve basarsi per esprimere il proprio giudizio.

Vi è poi un altro punto da considerare. L'emendamento già del Governo ed ora mio stabilisce che il consiglio giudiziario consideri tutto ciò che riguarda l'« attività giurisdizionale » svolta dall'uditore; l'onorevole Valiante nel suo emendamento ha invece adottato la espressione « attività giudiziaria ». Questo termine, evidentemente, comprende di più; esso include non solo l'opera del giudice nella sua funzione attiva nei confronti del processo, ma anche tutto il suo comportamento nell'orbita dell'amministrazione della giustizia.

È sufficiente tutto questo perché il Consiglio superiore dia un parere favorevole per la promozione del magistrato? Abbiamo o no la necessità di chiedere che il magistrato sia anche una persona per bene? Quello che pongo è un problema fondamentale, del quale non possiamo non interessarci. Io non sono assolutamente tra coloro che vogliono entrare anche nella vita privata del magistrato; però credo che egli sia tenuto ad un certo comportamento nell'ambito della società, anche da un punto di vista morale. Questo è il motivo per cui mi trovava favorevole l'emendamento presentato dal Governo, e poi da esso ripudiato, che diceva che il consiglio tiene conto, per il suo giudizio, « ...di ogni altro elemento che ritiene rilevante ai fini della sua valutazione ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma questa espressione figura anche nell'emendamento del relatore.

MANCO. È esatto. Dobbiamo quindi ritenere che questo stesso giudizio verrà effettuato, sulla base di quel parere, anche da parte del Consiglio superiore della magistratura.

ALESSI. Io sono favorevole all'emendamento Valiante.

Per quanto riguarda le perplessità espresse dal collega Bozzi, vorrei ribadire che, intanto, la materia che potrebbe essere oggetto di ricorsi non si concreta, praticamente, nel parere del consiglio giudiziario, che fa parte degli *interna corporis;* ma comunque, guardando a tutta l'ermeneutica della legge, si vede che l'unico punto di interesse che potrebbe avere il giudice riguarda il giudizio di inidoneità che potrebbe essere espresso per il difetto di uno di quegli elementi dei quali abbiamo parlato. L'aver rilevato il difetto di un elemento essenziale potrebbe dar luogo quindi a controversie.

Però, se si tiene conto del fatto che l'articolo 6 della proposta di legge dispone che dopo un anno si ripete il giudizio, con la stessa procedura, mi pare sia evidente che il ricorso al Consiglio di Stato avrebbe rilevanza solo ove un giudizio negativo tornasse ad essere espresso la seconda volta. Tale giudizio negativo, indubbiamente, sarà accompagnato da un'ampia motivazione.

Per quanto riguarda, invece, il rilievo fatto dall'onorevole Manco, vorrei sollecitare la lettura da parte sua degli altri articoli, fra i quali ce n'è uno che soddisfa le sue giuste esigenze di rigore; intendo riferirmi all'articolo 5, il quale recita:

« Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le

modalità ritenute più idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una più completa valutazione ».

Quindi, i titoli che costituiscono utili elementi di giudizio possono essere richiamati dal Consiglio superiore della magistratura, perché ad esso è attribuita questa ulteriore facoltà. Praticamente il Consiglio superiore della magistratura, quando voglia avere una piena informazione di tutta l'istruttoria, può ottenerla anche in contestazione con lo stesso uditore giudiziario.

PRESIDENTE. L'onorevole Guidi ha presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma dell'emendamento Valiante interamente sostitutivo dell'articolo 3 sopprimere la parola « l'equilibrio »; *al secondo comma sopprimere le parole*: « e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione ».

GUIDI. L'illustrazione di questo subemendamento è già stata fatta da me in occasione dell'esame degli emendamenti del Governo e del relatore interamente sostitutivi dell'articolo 3.

AMADEI LEONETTO. Siamo favorevoli alla soppressione della parola « equilibrio ». Non siamo invece favorevoli alla seconda parte di questo subemendamento.

ALESSI. Mi sembra strano che la nota di equilibrio, come nota di sintesi, non debba essere tenuta in considerazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sugli emendamenti dall'articolo 3 ?

VALIANTE, *Relatore*. Presentando il mio emendamento, sostanzialmente ho voluto soltanto ridimensionare l'emendamento poi ritirato dal Governo in quella parte in cui richiede che il consiglio giudiziario debba tener conto delle prove offerte dall'uditore. La prima parte mi sembra pericolosa dal punto di vista della legittimità costituzionale, perché porta a tener conto di come si comporta il magistrato anche in camera di consiglio. Nella seconda parte del testo del Governo mi preoccupa il pericolo che i colloqui si sostituiscano all'esame scritto e orale. L'esame, infatti, si sa su cosa verte e il candidato si può preparare ad affrontarlo. Invece il colloquio può riguardare un argomento sul quale il candidato non ha potuto convenientemente prepararsi.

Oltre tutto mi pare che questi elementi, a parte la specificazione, siano già compresi in quel primo comma in cui si parla di equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza dimostrate dall'uditore.

A proposito di ciò, il collega Bozzi ha manifestato la preoccupazione che si tratti di altrettanti punti che dovrebbero essere considerati non soltanto dal consiglio giudiziario, ma anche dal Consiglio superiore della magistratura, col rischio che si possano proporre ricorsi al Consiglio di Stato. Credo che abbia detto bene il collega Castelli, quando ha precisato che mentre il consiglio giudiziario deve valutare tutti questi elementi, escludendo la espressione di un punteggio, il Consiglio superiore della magistratura deve esprimere un giudizio globale.

Quindi mi pare che ogni preoccupazione su questo aspetto della questione debba cadere. Il Consiglio superiore della magistratura non deve pedissequamente seguire l'*iter* logico del parere del consiglio giudiziario, ma deve procedere a una valutazione globale. Quindi al Consiglio superiore della magistratura è attribuito il potere di esprimere un giudizio di merito, non necessariamente articolato per i singoli elementi del giudizio del consiglio giudiziario. Tra questi elementi ritengo che non possiamo fare a meno di riferirci all'equilibrio.

AMADEI LEONETTO. Tanto varrebbe sostituire il termine « equilibrio » con il termine « serenità » !

VALIANTE, *Relatore*. Io vorrei che il termine equilibrio non fosse considerato con la preoccupazione del penalista, il quale ne soppeserebbe tutte le implicazioni e tutti i riferimenti.

AMADEI LEONETTO. Allora non è più necessario inserirlo nell'articolo !

VALIANTE, *Relatore*. Prego i colleghi di voler suggerire una soluzione più precisa. La mia preoccupazione si riferisce al fatto che in magistratura ci sono oggi degli elementi certamente non dotati di sufficiente equilibrio. Quando un magistrato è incardinato nell'ordine giudiziario non si può più mandare via se non per fatti gravissimi o a seguito di procedimenti disciplinari a suo carico. Però, nel momento in cui si decide in ordine a questo incardinamento del magistrato, è bene che si faccia molta attenzione alle sue qualità.

Sono notissimi i casi di magistrati che, sfrattati dalle loro case, si accamparono nelle piazze di Roma con le loro famiglie e i loro mobili.

MUSOTTO. Qui non vi è questione di equilibrio nell'esercizio dell'attività giurisdizionale.

VALIANTE, *Relatore*. Se un magistrato non è in grado di svolgere le sue funzioni in Liguria, non è mandandolo in Sicilia che si risolve il problema. Dico questo perché quando un magistrato è stato incardinato nell'ordine giudiziario bisogna porre in essere un procedimento disciplinare per mandarlo via a causa della sua incapacità.

A me pare quindi che un giudizio su queste qualità vi debba essere in occasione del passaggio alla qualifica di aggiunto: forse il termine « equilibrio » non è il più preciso, e i colleghi potrebbero allora aiutarmi ad esprimere in altro modo questo concetto.

Desidero dire un'ultima cosa a proposito delle considerazioni espresse dal collega Manco in ordine alla valutazione dei titoli che non abbiamo voluto esplicitamente deferire allo esame del Consiglio superiore della magistratura e che invece dovrebbero essere sottoposti al consiglio giudiziario. Ritengo che il consiglio giudiziario abbia il dovere di valutare i provvedimenti emanati dal magistrato durante la sua attività giudiziaria; non è invece opportuno che ciò sia fatto dal Consiglio superiore, perché effettuare queste valutazioni su carte fredde, non nell'immediatezza dello esercizio dell'attività giurisdizionale, potrebbe essere pericoloso.

Per questi motivi, raccomando l'approvazione del mio emendamento, e non accetto gli altri.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi limiterò a poche osservazioni. Ho accettato lo emendamento presentato dal relatore Valiante in sostituzione di quello presentato dal Governo. L'onorevole Manco ha fatto proprio tale emendamento – con l'esclusione peraltro del riferimento alle prove offerte dall'uditore nella partecipazione alla comera di consiglio – motivando tale atteggiamento con la necessità di non fare un errore. Ma questo errore – se di errore si trattasse – l'avremmo invece già commesso respingendo l'emendamento Manco aggiuntivo all'articolo 2, e cioè non demandando al Consiglio superiore quei particolari esami che il consiglio giudiziario deve invece effettuare.

Rimane ancora da discutere la questione sorta per la parola « equilibrio ». Vorrei far notare che questa parola era già contenuta nella proposta Bodrato, non l'abbiamo inventata noi per rendere difficili le cose, ed era inclusa evidentemente non con il significato che ad essa hanno attribuito ora polemicamente alcuni colleghi. Credo che sia stato abbondantemente chiarito quale è il significato della parola « equilibrio » e quindi non ci sono dubbi su questo. D'altra parte, come è stato notato, avrebbe un significato pericoloso abolire in questa sede tale parola, proprio perché essa è già inserita nella proposta di legge originaria. Mi sembra che chiarito ciò non resti più alcun motivo di perplessità in ordine al mantenimento di questo vocabolo.

Per quanto riguarda le argomentazioni che sono state portate circa la possibilità che la elencazione dei vari requisiti relativi alla valutazione dia luogo al moltiplicarsi di ricorsi, è stato già esaurientemente risposto e quindi non mi soffermo su questo punto.

Concordo pertanto con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Manco interamente sostitutivo dell'articolo 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Guidi all'emendamento Valiante interamente sostitutivo dell'articolo 3.

Dagli interventi avutisi al riguardo è emersa l'opportunità di votare per divisione questo subemendamento. Procederemo quindi ora alla votazione della prima parte del subemendamento Guidi, soppressiva della parola « l'equilibrio ».

BOZZI. In sede di dichiarazione di voto desidero far rilevare che questo non è un problema di facile risoluzione. La discussione che si è fatta sull'interpretazione della parola « equilibrio » e sul suo mantenimento nella norma in questione dimostra che era giusta la mia osservazione precedente e cioè che prevedere troppi parametri può dar luogo a discussioni, incertezze e, quindi, ad impugnazioni.

Vorrei far rilevare, anche, che ci sono diversi modi per stabilire una graduatoria, non solo il punteggio. Ci può essere una graduatoria indiretta che può determinare, quindi, lesione di interessi. Dico questo perché nel nostro vocabolario ci sono parecchi

aggettivi, si può dire « eccellente », « buono », « idoneo »; il termine eccellente fa intendere una posizione di priorità rispetto agli altri, quindi possono sorgere delle controversie. Ed è a questo scopo, secondo me, che noi dobbiamo cercare di non mettere il consiglio giudiziario nella necessità di operare distinzioni troppo sottili.

Vorrei dire anche che è vero che il Consiglio superiore della magistratura esprime un giudizio globale basato sul parere emesso dal consiglio giudiziario, ma evidentemente nel suo procedimento di delibera fa proprio quel parere e quindi il giudizio finale risulta essere composto dal parere del consiglio giudiziario e dalla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, anche se ai fini dell'impugnabilità si deve considerare soltanto quest'ultima deliberazione.

Tornando alla questione dell'« equilibrio », si può anche dire che il consiglio giudiziario è chiamato a fare delle valutazioni sul conto dei vari magistrati la cui dote principale deve appunto essere quella dell'imparzialità o equilibrio come si vuole chiamare, cioè la capacità di mantenersi sempre *super partes*. Ma collocare la categoria dell'« equilibrio » come autonoma rispetto a quella della « capacità » è, a mio giudizio, un errore, perché nel termine « capacità » è implicito anche il concetto di « equilibrio ». Sarebbe mai possibile dire che una persona è capace e, al tempo stesso, che non ha equilibrio? Gli elementi di cui si dovrà tenere conto sono la capacità, l'operosità (che comprende anche la diligenza), e poi tutti quelli complementari, che non si possono indicare con precisione, ma che riguardano la moralità della persona, il suo modo di comportarsi in ufficio ed in società.

Quindi, pur convenendo sulla necessità che il giudice, per definizione, sia « equilibrato », io sono per la soppressione della parola « equilibrio », che ritengo in questo caso superflua e persino pericolosa. Voterò quindi a favore della prima parte del subemendamento Guidi.

MUSOTTO. Voterò a favore della prima parte del subemendamento Guidi.

Io sono fermamente convinto del fatto che la parola « equilibrio », se verrà lasciata nel testo, farà sorgere moltissimi problemi. Il requisito essenziale del giudice dev'essere quello della capacità, dell'idoneità; è inutile considerare, accanto a questo, il requisito dell'equilibrio come autonomo. Si tratta infatti di una parola che può essere intesa in molti modi; per esempio, si può pensare che « equilibrato » significhi « conformista ». Un giudice dev'essere capace; e, quando lo è, è anche equilibrato; altrimenti si fa questione delle condizioni di salute mentale, ma allora si tratta di problema ben diverso.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Alessi, che cioè è pericoloso sopprimere questa parola dal momento che essa già figura nel testo del progetto di legge, a me sembra che possiamo operare benissimo tale soppressione se giustifichiamo la nostra decisione con una motivazione soddisfacente: intendiamo eliminare questa parola per le ragioni che abbiamo detto, e non perché vogliamo... un giudice squilibrato.

MANCO. Desidero fare anch'io una dichiarazione di voto, perché penso che per i lavori parlamentari tali dichiarazioni abbiano molta importanza.

In sostanza, il collega Bozzi ha sollevato una questione che si riferisce alla teoria, e non alla pratica. Qui siamo tutti operatori del diritto; molti di noi sono anche avvocati; ma sembra non ci si renda conto della realtà: in effetti ci sono dei magistrati bravissimi, ma che non hanno equilibrio.

MUSOTTO. Ma allora non sono « bravissimi » !

MANCO. Noi, in buona sostanza, affidiamo l'interpretazione del concetto di « equilibrio » ad un organo superiore, che è il Consiglio superiore della magistratura. Ma allora le stesse obiezioni potrebbero essere sollevate per l'interpretazione del termine « capacità », che può anch'esso dar luogo a differenze di valutazione. Non è vero che la qualità dell'equilibrio sia necessariamente insita nella funzione di magistrato; potrebbe allora dirsi altrettanto per la « capacità »: sono giovani che hanno superato un concorso, e che si presume siano « capaci »; ma possono tuttavia non esserlo in realtà, tanto è vero che il Consiglio superiore può non ritenerli idonei. Questi giovani potrebbero, per esempio, non essere attivi, mentre il magistrato dovrebbe sempre esserlo.

Non vedo quindi perché ci si debba scandalizzare tanto per questo concetto: il magistrato può essere bravo ma non equilibrato; egli può litigare con gli avvocati, o maltrattare le parti, insomma può non assumere correttamente la direzione dell'udienza.

La discussione che si è accesa in proposito è utile, a mio giudizio, perché può offrire al Consiglio superiore delle indicazioni circa l'interpretazione di questa parola.

ALESSI. La parola « equilibrio » ha una sua autonomia, ma va integrata ed illuminata dalle altre.

« Equilibrio » significa ciò che i Romani chiamavano *prudentia*: è una sintesi di attitudini, di comportamento sociale, eccetera, insomma di tutto ciò che accompagna l'autorità e l'autorevolezza del giudice.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del subemendamento Guidi, non accettata dal relatore né dal Governo, soppressiva della parola « equilbirio ».

(*È respinta*).

Pongo in votazione la seconda parte del subemendamento Guidi, non accettata dal relatore né dal Governo, soppressiva delle parole « e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione ».

(*È respinta*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo Valiante, di cui do ancora lettura, accettato dal Governo, che in caso di approvazione diventerà l'articolo 2 della proposta di legge.

« Il parere del consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacità, l'operosità e la diligenza dimostrati dall'uditore nell'esercizio dell'attività giudiziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate.

Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attività giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge:

ART. 4.

Il parere del consiglio giudiziario con la sua motivazione è integralmente comunicato all'uditore e al Ministro di grazia e giustizia. Entro trenta giorni l'uditore può presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura, altrettanto può fare il Ministro di grazia e giustizia, nello stesso termine, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Il parere del consiglio giudiziario con la sua motivazione è integralmente comunicato all'uditore e al ministro di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'uditore ha facoltà di presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 ».

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « e al Ministro di grazia e giustizia » *e le parole da*: « altrettanto può fare il Ministro di grazia e giustizia » *sino alla fine.*

MANCO. Non capisco come questa legge, che ha carattere provvisorio, possa essere inquadrata nel contesto della generale volontà di rendere sempre più autonoma la categoria dei magistrati. Volontà che deriva da una discutibile scelta di ordine costituzionale, che non mi trova consenziente: ma il Governo è chiaramente orientato verso questa scelta e io chiedo che essa sia responsabile e totale, senza che si giunga a compromessi tra autogoverno della magistratura e intervento dell'esecutivo.

Il ministro di grazia e giustizia riceve le osservazioni dell'uditore e ha il diritto di fare anch'egli delle osservazioni: ma in difesa di chi? Un uditore che si veda notificare un giudizio negativo del consiglio giudiziario ha la possibilità, entro trenta giorni, di fare delle osservazioni. Altrettanto può fare il ministro; ma cosa può sapere il ministro di questo uditore? Quali funzioni svolge il ministro in tal senso? Deve intervenire a favore del magistrato o a favore del consiglio giudiziario?

CASTELLI. L'emendamento governativo migliora senz'altro la proposta di legge al nostro esame. Mi pare però che il primo comma sia decisamente discutibile sotto il

profilo lessicale. « Parere del consiglio giudiziario con la sua motivazione » non suona molto bene.

Presento pertanto il seguente subemendamento:

Al primo comma dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 4, sopprimere le parole: « con la sua motivazione »;

Subordinatamente, sopprimere le parole: « con la sua motivazione » *e aggiungere la parola*: « motivato » *dopo la parola*: « il parere ».

BOZZI. Anche in considerazione dei rilievi formulati dall'onorevole Manco, desidero osservare che nell'articolo 4 della proposta di legge, nonché nell'emendamento governativo che non ne modifica la sostanza, si dà al ministro la potestà di fare osservazioni, cioè il ministro si inserisce in una specie di ricorso, di opposizione, che l'interessato fa contro un parere non favorevole del consiglio giudiziario. Ciò è alquanto strano, perché non si riesce a capire quale tipo di interesse il ministro tuteli in questa vicenda.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. La norma si colloca nella sistematica prevista dalla legge n. 195 del 1958, sul Consiglio superiore della magistratura.

VALIANTE, *Relatore*. Io sono favorevole all'emendamento governativo e alla parte subordinata del subemendamento del collega Castelli. Non entro nel merito del tema proposto dall'onorevole Manco, anche se non posso nascondere che probabilmente, ai fini dell'autonomia della magistratura, tutte queste richieste, pareri e osservazioni del ministro hanno un loro rilievo negativo. Qui però non possiamo, soltanto in relazione alla nomina degli aggiunti giudiziari, modificare una struttura consacrata dalla legge sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Se il Consiglio superiore della magistratura deve tener conto delle richieste del ministro, per quanto concerne il conferimento degli uffici direttivi, e delle eventuali osservazioni del ministro stesso in tema di assunzioni di magistrati, di assegnazioni di sedi, di trasferimenti e di promozioni, mi pare che non possiamo in questa occasione modificare tale ordinamento. Voglio però ricordare che, per l'esperienza che io ho, il ministro, tranne che in materia di conferimento di uffici direttivi, non usa mai di questa facoltà.

Ora, l'attribuire al ministro la facoltà di formulare osservazioni, in parallelo con la facoltà dell'uditore giudiziario di presentare sue osservazioni al Consiglio superiore della magistratura, non mi pare che aumenti i poteri o le facoltà del ministro di grazia e giustizia; anzi, mi pare che sia un opportuno corrispettivo alla facoltà riconosciuta all'uditore giudiziario.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto la parte subordinata del subemendamento « di eleganza » dell'onorevole Castelli. Per l'emendamento Manco mi riporto a quanto è stato osservato dal relatore e cioè che questo è il sistema della legge vigente: lo si può discutere, ma non è incidentalmente che lo si può modificare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'emendamento Manco dal punto di vista sostanziale è il più lontano dal testo della proposta di legge, verrà votato per primo.

Pongo in votazione l'emendamento Manco, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo al subemendamento Castelli.

CASTELLI. Ritiro la parte principale del mio subemendamento, e insisto sul subemendamento subordinato.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il seguente subemendamento Castelli, accettato dal relatore e dal Governo:

Al primo comma dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 4 sopprimere le parole: « con la sua motivazione » *e aggiungere la parola*: « motivato » *dopo la parola*: « il parere ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del Governo, così modificato, accettato dal relatore, che, se approvato, diventerà l'articolo 3 della proposta di legge:

« Il parere motivato del consiglio giudiziario è integralmente comunicato all'uditore e al ministro di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'uditore ha facoltà di presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il ministro può comunicare al Consiglio superiore della

magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute più idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una più completa valutazione.

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « più idonee », *con la seguente*: « idonee ».

CASTELLI. Questo emendamento si illustra da sé.

VALIANTE, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento Castelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castelli, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 che, se approvato, diventerà l'articolo 4, nel seguente testo modificato:

« Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una più completa valutazione ».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

Gli uditori per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione ad aggiunto giudiziario, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalità della precedente, dopo un anno. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina di aggiunto decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del terzo anno dalla nomina ad uditore.

Avverto che al terzultimo rigo vi è un errore di stampa. Anziché « la nomina di aggiunto » deve leggersi «la nomina ad aggiunto ».

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « dopo un anno » *con le altre*: « dopo due anni » *e conseguentemente sostituire le parole*: « terzo anno » *con le seguenti*: « quarto anno ».

MANCO. Non credo che un anno sia sufficiente per colmare le eventuali carenze degli uditori, forse ne occorrerebbero quattro o cinque; portare a due anni questo termine significa offrire maggiori garanzie.

ALESSI. Mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto dal collega Manco.

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante ha presentato il seguente emendamento, da considerare subordinato alla reiezione dell'emendamento Manco:

All'articolo 6 aggiungere le seguenti parole: « La stessa decorrenza viene riconosciuta, ai soli effetti giuridici, agli uditori che, avendo ripetuto l'esame per aggiunto giudiziario, sono stati nominati con decorrenza dalla data del decreto di nomina, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 188 ».

VALIANTE, *Relatore*. Le disposizioni vigenti stabiliscono che quando si ripete l'esame per aggiunto giudiziario di norma la nomina non ha decorrenza da una data fissa, ma dalla data del decreto stesso di nomina. Questo porta gravissimi inconvenienti perché l'esame per aggiunto giudiziario dura molti mesi, alcune volte anche 14 o 15 mesi. Quindi in qualche caso ci sarebbero i titoli per essere nominati dopo tre anni (un anno dopo l'esame), però sostanzialmente la nomina avviene con moltissimo ritardo.

Mi sembra quindi che risponda ad equità lo stabilire che coloro che in passato hanno dovuto ripetere l'esame debbano conseguire la nomina con decorrenza dal terzo anno – e non dal quarto o dal quinto – di servizio in magistratura.

BOZZI. Io ho una sola perplessità, che dipende dalla mia conoscenza dell'animo di queste commissioni di concorso, d'esame, e così via. Non vorrei che la naturale inclinazione a giudicare tutti idonei venisse rafforzata, anziché combattuta. Non vorrei, insomma, che per cercare di ottenere troppo non ottenessimo poi niente.

VALIANTE, *Relatore*. Non posso non esprimere le mie perplessità rispetto all'emendamento presentato dal collega Manco, che prevede un tempo più lungo per l'approfondimento professionale della personalità dell'uditore giudiziario. Desidero ricordare che il sistema attuale consente la ripetizione dell'esame un anno dopo l'eventuale prova negativa. Dal momento che abbiamo innovato questa disciplina con l'abolizione dell'esame possiamo anche stabilire una regolamentazione diversa, però già vi è il problema di coloro che non avendo superato l'ultimo esame hanno la legittima aspettativa a conseguire la nomina con decorrenza dal terzo anno dall'ingresso in magistratura (anche se a seguito di un esame che peraltro abbiamo abolito). Comunque mi rimetto al parere della Commissione.

Se peraltro l'emendamento Manco venisse respinto, raccomando alla Commissione l'approvazione del mio emendamento aggiuntivo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Nonostante qualche perplessità di carattere pratico sono favorevole all'emendamento Manco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento Manco, per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione ed il Governo ha espresso parere favorevole:

Sostituire le parole: « dopo un anno » *con le altre*: « dopo due anni » *e conseguentemente sostituire le parole*: « terzo anno » *con le seguenti*: « quarto anno ».

(*È approvato*).

L'emendamento Valiante, subordinato alla reiezione dell'emendamento Manco, testé approvato, è quindi da considerare ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 6, nel seguente testo modificato, che, se approvato, diventerà l'articolo 5 della proposta di legge:

« Gli uditori per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione ad aggiunto giudiziario, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalità della precedente, dopo due anni. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina ad aggiunto decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

L'uditore che per due volte è stato valutato negativamente è dispensato dal servizio con provvedimento motivato.

BOZZI. Non capisco perché debba esserci un provvedimento motivato. Propongo quindi di sopprimere le parole « con provvedimento motivato ».

VALIANTE, *Relatore*. Accetto questo emendamento.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento Bozzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7, che, se approvato, diventerà l'articolo 6, nel seguente testo modificato:

« L'uditore che per due volte è stato valutato negativamente è dispensato dal servizio ».

(*È approvato*).

Torniamo all'articolo 1 del testo originario della proposta di legge che, su proposta del Governo, era stato accantonato. Ne do lettura:

ART. 1.

« Gli articoli 132, 133, 134, 135 e 136 ultima parte del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 49 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e la legge 18 aprile 1962, n. 188, sono abrogati e sostituiti dagli articoli seguenti ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Sono abrogati gli articoli 132, 133, 134, 135 e 136, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, l'articolo 7, terzo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, la legge 18 aprile 1962, n. 188.

Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nella presente legge ».

VALIANTE, *Relatore*. Io sono favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

Vorrei sottolineare, in particolare; che tra le norme che vengono abrogate sono comprese quelle poste dall'articolo 7, terzo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, relative al biennio di « pretorato ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Raccomando alla Commissione l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento governativo che, se approvato, diventerà l'ultimo articolo della proposta di legge.

GUIDI. Il nostro gruppo voterà contro questa proposta di legge. Il suo aspetto positivo – rappresentato dalla soppressione di un esame che appariva superfluo – viene in realtà annullato, a nostro giudizio, da quello negativo, rappresentato dal sistema, dal congegno che si è voluto stabilire. Se prima la norma, quindi, poteva prestarsi all'applicazione di criteri discriminatori, oggi – soprattutto dopo la reiezione di alcuni emendamenti da noi proposti – le si sostituisce una serie di disposizioni senz'altro peggiore. Indubbiamente, l'aver mantenuto, anche oltre i limiti della ragionevolezza, il requisito dell'« equilibrio » (una scelta che nessuno dei colleghi è riuscito a motivare in modo soddisfacente) ha significato creare uno strumento che, in determinate situazioni, può essere adoperato contro i magistrati; l'aver incluso tra quelli sui quali si basa il giudizio una serie di criteri indeterminati ed indeterminabili rende questo provvedimento, a nostro avviso, molto pericoloso.

Per questi motivi, come ho detto, il nostro gruppo voterà contro la proposta di legge Bodrato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 1, che diverrà, se approvato, l'articolo 7.

(*È approvato*).

L'articolo 7 della proposta di legge resta quindi così formulato:

ART. 7.

Sono abrogati gli articoli 132, 133, 134, 135 e 136, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'articolo 7, terzo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, la legge 18 aprile 1962, n. 188.

Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento della proposta di legge.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Dal Canton Maria Pia ed altri: Modifica all'articolo 97 del codice civile, concernenti i documenti per le pubblicazioni matrimoniali *(Approvata dal Senato)* (1585).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia ed altri: « Modifica all'articolo 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 22 aprile avevamo deciso di rinviare il seguito della discussione in attesa di conoscere il parere del Governo sull'emendamento presentato dall'onorevole Castelli.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Devo comunicare alla Commissione che i miei uffici, mentre apprezzano lo spirito dell'emendamento Castelli, ritengono tuttavia che possa essere pericoloso introdurre, in una materia così importante, un tipo di prova che esula dal sistema delle prove indicato nel nostro codice civile.

Questo, in sostanza, è quanto si legge nelle note che mi sono state consegnate. Desidero tuttavia, per maggiore chiarezza, dare lettura di parte delle osservazioni formulate dagli uffici del Ministero.

« Al riguardo va rilevato, *in primis*, che il tenore letterale dell'emendamento, in gran

parte analogo al precedente, sembrerebbe riferirsi alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Ora, a prescindere dalle gravi perplessità cennate a proposito dell'attribuzione a privati di poteri di attestazione non ancora ad essi riconosciuti dal diritto positivo in ordine alle analoghe dichiarazioni dei nubendi relative alla inesistenza di impedimenti previsti dall'articolo 87, la fattispecie in argomento non è assolutamente inquadrabile nell'articolo 2 della richiamata legge. Invero tale articolo prescrive che la dichiarazione sostitutiva sia resa dall'interessato all'atto, il quale deve sottoscriverla – sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 20 della citata legge – e non da terzi, come sarebbero nella specie i genitori dei nubendi.

Scartata la possibilità che le dichiarazioni di questi ultimi possano dar vita ad una documentazione amministrativa del tipo previsto dalla citata legge, resta da vedere se le medesime – dovendo certificare l'assenza degli impedimenti di cui all'articolo 87 del codice civile, in mancanza della presentazione all'ufficiale dello stato civile della copia integrale dell'atto di nascita dei nubendi – possano, sotto altro profilo, considerarsi prova documentale. Non sembra, almeno allo stato attuale della legislazione, che le dichiarazioni di che trattasi possano configurarsi quali atti pubblici, facenti fede fino a querela di falso, (articolo 2699 del codice civile), assimilabili agli atti dello stato civile. Infatti questi ultimi, tassativamente indicati (atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza e di morte), vengono qualificati atti pubblici, in quanto l'ufficiale dello stato civile è autorizzato dalla legge ad attribuire ad essi pubblica fede, allo scopo di mettere la generalità dei terzi in condizione di conoscere le vicende relative allo stato delle persone (pubblicità-notizia). Ora, detta finalità non ricorre in ordine alle dichiarazioni anzidette, che hanno il limitato scopo di rendere certo il solo ufficiale dello stato civile della inesistenza di impedimenti al matrimonio di cui all'articolo 87 del codice civile. Inoltre, sotto il profilo strutturale, le dichiarazioni relative agli atti dello stato civile si fanno normalmente dagli interessati – salvo per gli atti di nascita e di morte (articoli 70 e 138 dell'ordinamento dello stato civile), in cui ricorre l'assoluta impossibilità degli stessi di provvedervi – mentre quelle in argomento sono fatte da terzi (genitori dei nubendi) e costituiscono dichiarazioni di scienza relativamente a stati o rapporti giuridici di contenuto negativo, non assimilabili, anche sotto quest'ultimo profilo, agli atti dello stato civile, bensì alle deposizioni testimoniali, sebbene non siano rese al giudice.

Tenuto conto di tale preciso contenuto, le dichiarazioni in questione non potrebbero dar vita neanche ad un atto certificativo non negoziale (atto di notorietà), a cui la legge riconosce eccezionalmente carattere di prova documentale, perché, a prescindere da ogni altra considerazione (mancata asseverazione con giuramento delle dichiarazioni stesse), la persona nel cui interesse l'atto è formato non interviene alla sua formazione. Tutte le superiori considerazioni costituiscono motivo di grave perplessità per ricollegare alle cennate dichiarazioni qualsiasi valore probatorio in ordine all'assenza degli impedimenti al matrimonio, di cui all'articolo 87 del codice civile. Senza dire, poi, che, una volta rese le dichiarazioni previste dall'emendamento, all'ufficiale dello stato civile non è riconosciuto alcun potere di valutarne l'attendibilità. Pertanto il medesimo dovrebbe procedere senz'altro alle pubblicazioni matrimoniali – senza sufficienti garanzie rappresentate da ulteriori accertamenti – lasciando che l'eventuale erroneità e falsità delle dichiarazioni stesse, rese in buona o male fede, sia accertata in sede penale.

In base alle considerazioni anzidette ritiene questa direzione-generale che, ove la proposta di legge dovesse avere ulteriore corso, sarebbe preferibile che la medesima, pur con i rilevati inconvenienti di lungaggine, conservasse la formulazione di cui al testo approvato dal Senato della Repubblica, almeno per quanto riguarda il secondo comma, senza ulteriori emendamenti ».

Questa è la parte sostanziale del parere degli uffici, che io ho letto perché pone problemi di sistematica che hanno un certo valore, e anche problemi sostanziali in relazione al valore probatorio fino a querela di falso. Dopo di che, chiederei di rimeditare insieme il problema.

CASTELLI. Confesso di non condividere le perplessità espresse dall'onorevole ministro. Il ragionamento giuridico che ci è stato esposto è perfetto se si assoggetta a una determinata premessa che è proprio quella che noi poniamo in discussione.

Volevo manifestare delle altre perplessità in relazione al mio stesso emendamento, che attengono a una più vasta valutazione del problema. In sostanza si pone rimedio alla situazione dei figli adottivi, ma non si tutela la posizione degli illegittimi non adottati da

alcuno. Sotto questo profilo ritengo che sia opportuno allargare la normativa.

Mi associo comunque alla proposta di rinviare il seguito del dibattito ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge BODRATO ed altri: « Disposizione sulla nomina ad aggiunto giudiziario » (931):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	15
Voti contrari	9

(*La Commissione approva*).

La proposta di legge Cervone e Lettieri n. 1067 è pertanto assorbita e sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi, Amadei Leonetto, Bernardi, Bozzi, Bucalossi, Castelli, Cataldo, Cavaliere, Coccia, Cocco Maria, di Nardo Ferdinando, Felici, Guidi, La Loggia, Lospinoso Severini, Manco, Martini Maria Eletta, Micheli Pietro, Morvidi, Musotto, Padula, Pellegrino, Re Giuseppina, Valiante.

Sono in congedo:

De Poli e Sartor.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO